

COMUNE DI VICOLUNGO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE CONDIVISA DI UNO SPAZIO ALL'INTERNO DI STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE

Il giorno, presso il Municipio di Vicolungo (NO), si sono riuniti:

- il Comune di Vicolungo, c.f. 00437100035, con sede in Vicolungo (NO), Piazza Giuseppe Mazzini n.2, in persona del competente Responsabile dell'Area tecnica, Arch. Giovanni Regis, nominato con decreto del Sindaco, n.2, del 30.04.2020, nel seguito semplicemente "Comune";

- il dott./la dott.ssa, c.f., nato/a a, il, con Studio in, Via, di seguito semplicemente "Professionista";

Le parti sopra identificate premettono quanto segue:

- il Comune è proprietario della struttura denominata "Struttura ambulatoriale comunale", sita in Vicolungo (NO), Via IV Novembre n.8, la quale comprende al proprio interno uno spazio utilizzabile per attività professionali nell'ambito della cura della salute dei cittadini, meglio identificato nell'allegata planimetria, alla quale ci si riferirà nel seguito come "Spazio", ed ha autorizzato, con deliberazione della giunta comunale, n., del, la stipulazione della presente convenzione, nella considerazione che cura della salute dei cittadini costituisce criterio fondamentale per la complessiva gestione della comunità affidata all'amministrazione pubblica;

- il Professionista si propone di svolgere attività di prevenzione e cura, destinate ad una pluralità di utenti, finalizzate al perseguimento della salute, quale medico di base e/o nell'ambito della propria specializzazione professionale;

Tanto premesso e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra identificate concordano e stipulano quanto nel seguito.

Art. 1. Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è l'utilizzazione condivisa dello Spazio da parte del Professionista, a partire dalla sottoscrizione e per la durata di cui al successivo art. 3, in modo compatibile con le finalità di cui in premessa, nonché delle parti comuni quali sala d'attesa, bagni, ecc.

Art. 2. Forma contrattuale

1. Le parti concordano l'affidamento dello Spazio, per i fini e nei termini temporali sopra delineati, mediante lo strumento del comodato d'uso gratuito, fatto salvo quanto precisato all'art. 4.

2. La presente convenzione regola in tal senso i reciproci rapporti e viene estesa in forma di scrittura privata, lasciandosi all'autonomia delle parti l'eventuale registrazione in caso d'uso, da effettuarsi a cura e spese dell'interessato.

Art. 3. Durata e utilizzo

1. La validità della presente convenzione è di anni due dal giorno della sottoscrizione; le parti

potranno rinnovarla e confermarla per lo stesso periodo, mediante scambio di reciproco consenso.

2. L'utilizzo avverrà nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì, dalle ore, alle

Martedì, dalle ore, alle ore

.....

.....

3. Eventuali modifiche dei giorni e orari dovranno essere necessariamente preventivamente concordate con il Comune.

Art. 4. Condizioni economiche

1. Il Professionista corrisponderà al Comune un contributo periodico forfettario per i costi che l'Ente sostiene per le manutenzioni e la pulizia della struttura, nonché per le forniture idriche ed energetiche, fissato nell'importo giornaliero di € 10,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese con riferimento al mese precedente.

2. Le parti si riservano di concordare modalità di pagamento diverse, fermo restando l'importo sopra stabilito.

Art. 5. Compiti dell'Ente

1. L'Ente provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie che dovessero rendersi necessarie nel tempo, alla pulizia della struttura, nonché alle forniture idriche ed energetiche, in rispetto delle leggi vigenti e compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie.

Art. 6. Obblighi del Medico

1. Il Professionista si obbliga a prendere in consegna lo Spazio, utilizzarlo con la necessaria diligenza e prudenza e restituirlo nello stesso stato della consegna, fatta salva la normale obsolescenza.

2. Si obbliga, inoltre, a consentire l'utilizzo dello Spazio esclusivamente ai propri pazienti ovvero a persone che, in ogni caso, debba ammettere in ragione della propria professione, comunque sempre alla propria presenza.

3. Al termine delle attività quotidiane, si obbliga a curare il corretto spegnimento delle luci e la chiusura degli accessi.

Art. 7. Responsabilità.

1. Durante l'utilizzazione dello Spazio, tutte le responsabilità civili, penali ed amministrative relative alle attività svolte dal Professionista sono poste a carico del medesimo, sia per i danni eventualmente patiti dalle persone, siano essi pazienti o terzi, sia per i danni che dovessero essere arrecati allo Spazio.

2. Al riguardo, il Professionista dichiara di essere dotato di idonee polizze assicurative per la responsabilità civile e amministrativa.

Art. 8. Cessione e recesso

1. Il rapporto stabilito fra le parti non è in nessun caso cedibile a terzi.

2. E' consentito il recesso anticipato da parte del Professionista, con preavviso scritto di giorni quindici, decorrenti dalla data di protocollo, con l'unico obbligo di versare la quota del rimborso di cui all'art. 4, relativo alle giornate in cui abbia utilizzato lo Spazio.

3. In presenza di giustificate motivazioni di interesse pubblico, è consentito il recesso anticipato da parte dell'Ente, con preavviso di giorni quindici, decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata A/R.

IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA